



COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

AREA FUNZIONALE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA Nr.137 del 02/08/2024

OGGETTO: Ordinanza a tutela della pubblica incolumità in materia di incendi.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'articolo 76, comma 1 della Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, Legge Forestale Toscana, definisce i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base meteo – climatica, e le modalità per l'individuazione di tali periodi nonché le aree con rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO il Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento Forestale della Toscana, che individua il periodo a rischio per incendi boschivi tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno;

RILEVATO che sulla base dell'indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi, così come definito nel Piano Piano Antincendi Boschivi (AIB) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27.02.2023, il periodo a rischio può essere modificato anche per singolo Comune con atto della competente struttura regionale;

VISTO il Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana approvato con DGR n. 187 del 27/02/2023;

VISTO in particolare il paragrafo "Ripulitura e mantenimento dei terreni agricoli incolti" reperibile a pag. 45 del Piano, da cui risulta che nei Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi sono stati definiti gli interventi di ripulitura dei terreni agricoli incolti in funzione della prevenzione degli incendi;

DATO ATTO che il Comune di Sinalunga rientra tra i Comuni classificati ad alto rischio di incendi boschivi;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Sinalunga è in gran parte rurale con alcuni terreni agricoli incolti caratterizzati da stato di abbandono della vegetazione spontanea e arborea;

VISTO il D. Lgs. n. 1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

DATO INOLTRE ATTO che il Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana alle pagg. 224 e 225, Allegati P e Q, prevede l’inserimento nei Regolamenti comunali, all’interno dell’area di interfaccia urbano rurale (bosco e vegetazione non boscata) posta a meno di 50 m da insediamenti e strutture abitative o ricettive, entro il 31 maggio di ogni anno, dell’obbligo a carico di conduttori dei fondi di realizzare degli interventi tra cui la ripulitura della vegetazione arbustiva spontanea e modalità di lavorazione dei terreni idonei a prevenire incendi, fatto salvo il potere di ordinanza del Sindaco a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 14/03/2022 e, in particolare, l’art. 15 comma 3 sull’obbligo dei proprietari e/o conduttori di terreni devono mantenere liberi da erbacce, sterpaglie e altra vegetazione spontanea le aree confinanti con le strade o di pertinenza delle strade per una larghezza non inferiore a 5 m;

CONSIDERATO tuttavia che in via ordinaria l’applicazione della normativa regolamentare non garantisce nell’immediato la tutela e la prevenzione incendi riguardante i terreni incolti, sia perché l’approvazione delle modifiche regolamentari indicate nel Piano regionale Antincendi Boschivi richiede il ricorso a delle procedure ordinarie non ancora avviate, sia infine perché il regolamento in vigore non prevede un adeguato regime di sorveglianza e un regime sanzionatorio idoneo a garantire una tutela che in via contingente e urgente è di pericolo immediato;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, specialmente nel periodo di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi, il fenomeno degli incendi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provoca gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresenta un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

RITENUTO pertanto che sussista una contingente situazione di urgenza, dovuta anche alle presenti condizioni meteorologiche caratterizzate da eccezionali ed elevate temperature che favoriscono ulteriormente il propagarsi di incendi, nonché dalle particolari caratteristiche del territorio che vedono la presenza di numerosi terreni non coltivati e il rischio concreto di incendi;

RITENUTO perciò necessario adottare il presente provvedimento, ritenendo che per la situazione di urgenza e contingenza la tutela ordinaria del regolamento comunale e le prescrizioni del Piano Antincendi Boschivi 2023-2025 della Regione Toscana, per le ragioni sopra esposte, non sia efficace rispetto alla finalità di tutela della pubblica incolumità nella situazione concreta del territorio comunale e vada quindi integrata con ulteriori prescrizioni finalizzate a prevenire lo sviluppo di ulteriori incendi;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 7 comma 1 della legge 241/90 si può omettere l’avviso dell’avvio del procedimento relativo alla presente ordinanza sussistendo valide

ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento;

VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la Legge n. 155 del 08 novembre 2021 "recante disposizioni per contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30.12.1923 in riferimento al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

VISTI la Legge Regionale Toscana n. 39 legge forestale della Toscana e il Regolamento Forestale della Toscana 8 agosto 2003 n. 48/R;

VISTO il D.lgs. n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO l'art. 54 comma 4 e l'art. 107 comma 5 del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ai sensi del quale il Sindaco adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

A partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sull' Albo Pretorio online del Comune di Sinalunga e sino al giorno 31 agosto 2024, termine ultimo di efficacia della dichiarazione di grave rischio di incendi, fatte salve proroghe da parte della Regione Toscana:

- 1) ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di provvedere ad effettuare interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo al taglio di sterpaglie e cespugli, arbusti, residui di coltivazione e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile nonché al taglio di siepi vive, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- 2) inoltre, tutti i proprietari e/o conduttori di terreni coltivati o non coltivati dovranno provvedere alla realizzazione di fasce tagliafuoco di almeno 10,00 m in prossimità di fabbricati, boschi, strade pubbliche, private e ferrovia prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree limitrofe.
- 3) inoltre, su tutto il territorio comunale è vietato a carico di chiunque:
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in terreni agricoli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare

comunque pericolo immediato o mediato di incendio, gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in movimento;

esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

fermarsi o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;

4) si richiama in vigore il divieto assoluto previsto nella legge forestale regionale di non bruciare la vegetazione spontanea nel periodo dichiarato dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 agosto 2024 fatte salve proroghe e/o l'emissione di specifici decreti.

5) l'efficacia della presente ordinanza contingibile e urgente è automaticamente prorogata nel caso di proroga espressa dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi boschivi da parte della Regione Toscana. In tal caso l'efficacia della presente ordinanza coincide con la data di scadenza della proroga regionale.

AVVISA

La violazione del presente provvedimento legalmente dato per ragioni di sicurezza pubblica e tutela della pubblica incolumità costituisce reato e in particolare violazione dell'art. 650 c.p. salvo se altri.

AVVISA

la presente Ordinanza è esecutiva dal giorno **2/08/2024** ed è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Sinalunga sul sito internet istituzionale dello stesso.

Inoltre, si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo" per vizi dell'atto da parte di chi vi abbia interesse.

DISPONE

- 1) Che del contenuto della presente sia data la massima pubblicità attraverso tutte le modalità di comunicazione al pubblico.
- 2) Gli Organi di Polizia, sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, siano incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.
- 3) La presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza a:
 - Prefettura di Siena;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siena;
 - Comando Polizia Locale;
 - Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi Chianciano Terme;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bettolle e di Sinalunga;
 - Comando Carabinieri Forestale di Montepulciano;
 - Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Valdichiana.

Sinalunga, li 2/08/2024

IL SINDACO
Edo Zacchei

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005